



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

Disciplinare
relativo alle procedure per la celebrazione dei matrimoni civili

Allegato A)
*alla deliberazione della Giunta comunale
n. 9 di data 11.2.2010*

IL SEGRETARIO GENERALE
M.Flavia Brunelli

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 4 - Richiesta locali

Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 6 - Orario di celebrazione

Art. 7 - Corrispettivi

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Art. 9 - Casi non previsti dal presente Disciplinare

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità dei Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall'articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 3
Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili è la sala sita al piano terra della p.ed. 77 pm. 2C.C. Pieve di Ledro (ex Oratorio S. Giuseppe), in via Vittoria, n.20.

Art. 4
Richiesta locali

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati al comma 2 dell'articolo 3 devono dichiararlo all'atto della pubblicazione di matrimonio al responsabile dell'ufficio stato civile e/o comunque presentare domanda o delega almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. Per la richiesta dei locali a pagamento gli sposi devono provvedere al versamento, se dovuto, del corrispettivo previsto all'articolo 7 del presente disciplinare.

comporterà la restituzione della tariffa versata.

Art. 8 **Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. E' ammesso l'ingresso nella zona a traffico limitato dell'automobile degli sposi, previa autorizzazione da richiedere al Comando della Polizia municipale (nel rispetto delle norme di circolazione).
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 9 **Casi non previsti dal presente Disciplinare**

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio Demografico.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
 - Il Codice Civile;
 - Il DPR 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
 - Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 1° marzo 2010.